AVVOCATURA DELLO STATO
UFFICIO DISTRETTUALE DI NAPOLI
VIA DIAZ N. 11 – 80134 NAPOLI – TEL. 081 4979111 – FAX 081 5525515

Napoli,
***CS 4333/2020** Avv. Roberto*
Da citare nella risposta

Risposta a nota
del...12/05/2020..... Allegato

Div. ....Sez.....N.....

OGGETTO: **AGENZIA VIAGGI BABEL LANGUAGE PROJECTS ITALY c/MIUR.**

Scuola Secondaria di I° "Bonito Cosenza
Castellammare di Stabia (NA)
PEC: namm619008@pec.istruzione.it

ALL' USR CAMPANIA
UFFICIO LEGALE
Via Ponte della Maddalena, 55
80100 NAPOLI
PEC:drca@postacert.istruzione.it

Si riscontra la nota in epigrafe e si rende la consultazione richiesta dall'Istituto Scolastico nei termini che seguono.
La Scrivente ritiene che l'impossibilità oggettiva e sopravvenuta della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione cui si è impegnata per contratto la controparte, ossia la fruizione del pacchetto turistico acquistato da Codesto Istituto Scolastico, dovrebbe rendere doverosa la restituzione delle somme anticipate dall'Istituto medesimo, trattandosi di impossibilità della prestazione medesima per *factum principis* opponibile ad ambedue le parti del contratto.
Inoltre non va sottaciuto che l'obbligo di rimborsare le somme già anticipate potrebbe ritenersi rientrante nei rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto come da disciplina pattizia dell'accordo negoziale medesimo e di conseguenza l'inadempimento a detto obbligo di rimborso, tra l'altro contrario anche ai canoni generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., avrebbe potuto esporre la controparte sia al pagamento delle penalità contrattualmente previste con clausola limitativa dell'oggetto del contratto sia ad una futura azione risarcitoria in sede civilistica.
Di conseguenza l'Istituto Scolastico dovrà senz'altro insistere nella richiesta di pronto rimborso ovvero, in alternativa, valutare l'opportunità di concordare con il tour operator il futuro spostamento di detti viaggi di istruzione, benché al momento sia difficile ipotizzare una data di fruibilità di detti pacchetti turistici, con imputazione delle anticipazioni già sostenute ai futuri viaggi, tanto per evitare inutili e dispendiosi contenziosi ove la controparte proponga un accordo transattivo in tal senso.

In tal senso la controparte ha citato la normativa di legge susseguente alla conversione dei decreti emergenziali circa la cristallizzazione per l'anno scolastico 2020/2021 degli affidamenti degli appalti concessi a seguito delle procedure ad evidenza pubblica condotte per l'anno scolastico in corso, con la conseguenza che rimarrebbero fermi per il prossimo anno scolastico gli impegni contrattualmente assunti con l'agenzia appaltatrice, tuttavia sempre a patto che la situazione epidemiologica consenta l'effettuazione, con ogni garanzia di sicurezza sanitaria e logistica a seguito dei necessari provvedimenti governativi e normativi in tal senso, di detti viaggi di istruzione nell'a.s. 2020/2021.

Detta compagnia ha altresì rappresentato che la legge di conversione ha fatto salva l'emissione già avvenuta, prima della sua vigenza, dei voucher quale modalità di rimborso anche per i viaggi delle classi terminali del ciclo di studi.

In merito a detta ultima affermazione la Scrivente si riserva di valutare, all'esito del completamento del quadro normativo, attualmente in continua evoluzione, *in subieca materia*, ogni opportuna contestazione fattuale e giuridica ove Questa Difesa, in difetto di una soluzione bonaria della fattispecie, dovesse determinarsi, come si specificherà di seguito, per la proposizione di azione giurisdizionale.

Nel caso di specie, dunque, si prende atto delle determinazioni amministrative sin ora adottate dal Dirigente Scolastico e, preliminarmente attende di conoscere le eventuali novelle legislative che riguarderanno la tematica in oggetto dopo l'iniziale disciplina emergenziale di cui al D.L. 9/2020, e ciò in quanto il rimborso per equivalente a mezzo emissione di voucher di pari importo rispetto alle somme anticipate, pur rispondendo all'attuale previsione di cui all'art. 28 del D.L. sopra citato, potrebbe risultare, all'esito della conversione del decreto in legge, non consentito ovvero non essere rimessa alla sola volontà del tour operator la scelta sulle modalità di rimborso.

Per il momento, tuttavia, la Scrivente ritiene che tale offerta di voucher formulata della controparte debba essere integralmente contestata e respinta, non potendosi sostenere, alla luce della disciplina emergenziale sopra richiamata ed anche e soprattutto di quella consumeristica, di derivazione comunitaria, a tutela del fruitore di un pacchetto turistico, che tale offerta di voucher debba necessariamente essere accettata dall'Istituto Scolastico.

Inoltre, trattandosi di un classico caso di doppia impossibilità sopravvenuta (materiale-fattuale e poi giuridica) della prestazione per fatto non imputabile alla parte e derivante da forza maggiore, ossia l'emergenza epidempiologica in atto, e *factum principis*, ossia i conseguenti provvedimenti governativi e nomativi per il contenimento della stessa, essa offerta sembra apparire anche infondata alla luce della disciplina codicistica in tema di obbligazioni e contratti e contraria alle clausole di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. che devono informare di sé il comportamento delle parti in tutte le fasi del rapporto negoziale.

Pertanto la Scrivente ritiene che al momento non sia opportuno accettare il rimborso per voucher proposto dal tour operator richiedente al quale si vorrà ribadire, con apposita missiva di diffida e contestazione, detto avviso sottolineando anche le superiori esigenze delle famiglie, di certo sovraordinate rispetto alle contrapposte ragioni commerciali avanzate dalla controparte, di rientrare nell'anticipo versato all'Istituto, anche alla luce delle gravi conseguenze che l'emergenza epidemiologica in atto ha prodotto sulla situazione economica e reddituale delle medesime.

Si dovrà, inoltre, insistere sulla particolare situazione in cui si trovano i genitori dei discenti che terminano il ciclo di studi presso l'Istituto Scolastico al termine dell'anno, per i quali l'accettazione del voucher proposto dal tour operator significherebbe rinunciare ad ogni futuro rimborso che per evidenti ragioni logiche non potrebbe avvenire tramite emissione di voucher, a meno di non voler esporre l'Amministrazione scolastica al rischio di dover sopportare direttamente il rimborso nei riguardi delle famiglie in restituzione di quanto ricevuto in attesa di un futuro recupero che si realizzerà solo con l'utilizzo, al momento del tutto eventuale ed ipotetico, dei voucher per i prossimi viaggi di istruzione.
Ed in ultima analisi, proprio facendo leva sulle previsioni della comunità scientifica in merito alle prossime fasi della pandemia in atto, si vorrà sottolineare che al momento non esiste certezza alcuna né tantomeno linea guida ministeriale in merito all'*an* ed al *quando* dell'eventuale ripresa dei viaggi di istruzione, specie se all'estero, dovendosi in tal caso tenere presente in futuro anche la situazione degli Stati di destinazione del viaggio.
Ciò senza entrare per ora nel merito della disciplina normativa che sembrerebbe prevedere la conferma per il prossimo anno scolastico degli affidamenti di appalti assegnati nel corso del presente anno scolastico alle ditte vincitrici delle relative procedure ad evidenza pubblica.
L'USR Campania che legge la presente vorrà garantire all'Istituto Scolastico l'opportuno supporto di competenza anche al fine di suggerire procedimenti amministrativi e soluzioni sostanziali magari già praticate da altre scuole e noti a detto livello amministrativo superiore trattandosi di problematica comune a quasi tutti gli Istituti Scolastici della Campania.
Reso il richiesto parere nei termini anzidetti si resta in attesa di conoscere gli eventuali sviluppi dell'insorgenda controversia per valutare eventuali successive determinazioni ove rientranti nello *ius postulandi* di competenza della Scrivente.

L'AVVOCATO INCARICATO
(Carmine Roberto)

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
(Angelo d'Amico)

Roberto Carmine
Firmato digitalmente da Roberto Carmine
Data: 2020.05.14 16:10:22 +02'00'